



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 04/04/2024

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 04/04/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di aprile alle ore 19:10 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA		Si
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA		Si
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	DE MARCHI GIOVANNA		Si
CONSIGLIERE	SABATTINI CHRISTIAN	Si	
CONSIGLIERE	RISERVATI PAOLO	Si	

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **3**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .

Partecipa la Dott.ssa TRAMONTANO ROSA, nella sua qualità di SEGRETARIO Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera consiliare n. 60 del 29.12.2020 e modificato con delibera consiliare n. 34 del 29.04.2021;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 25, in data 10.07.2020;

Verificato che numerosi impianti pubblicitari, soggetti ad autorizzazione, nonostante le numerose proroghe concesse dalla norma, ad oggi non risultano perfezionati anche a causa del contesto di crisi commerciale susseguito al periodo pandemico ed al “caro bollette”;

Accertato inoltre che:

- nel caso delle entrate tributarie previgenti al Canone Unico Patrimoniale (Tosap e Icp) l'aspetto amministrativo era del tutto slegato dalla riscossione dell'entrata, circostanza che comportava una corretta gestione del prelievo senza occuparsi del corso di validità degli atti di autorizzazione;
- l'intento del legislatore che innova il presupposto impositivo è quello di instaurare un forte legame tra la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni/autorizzazioni e la procedura di gestione dell'entrata patrimoniale;
- i suddetti procedimenti amministrativi, sebbene collegati tra loro, vengono gestiti da uffici appartenenti a diversi Settori all'interno del Comune di Montelabbate;

Preso atto che la gestione del Canone Unico fa emergere la necessità di riallineare nel più breve tempo possibile una banca dati che risulti adeguata alle nuove esigenze dettate dalla L. 160/2019;

Rilevata pertanto l'opportunità di favorire l'adeguamento alle norme della nuova disciplina impositiva, visti anche i contenziosi in essere che stanno facendo emergere la necessità di un intervento normativo, come dal preannunciato decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (L. 111 del 9 agosto 2023, in particolare l'art. 14 che stabilisce principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni);

Acclarata soprattutto l'opportunità di incentivare lo spontaneo adempimento da parte dei soggetti passivi, anche in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, introducendo disposizioni che premiano, mediante una riduzione delle sanzioni amministrative, i comportamenti collaborativi ed estendendo, per analogia, i benefici previsti dalle norme in materia fiscale in tema di ravvedimento operoso, come meglio dettagliato in allegato al presente atto, ad entrambi i regolamenti approvati con delibera consiliare n. 60/2020 e ss.mm. e comunque prima dell'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione, in caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto comprensivo di interessi previsti dal presente Regolamento, maggiorato di una sanzione ridotta come di seguito specificato:

- a) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone.
- b) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare.
- c) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare.
- d) In caso di ritardo oltre il 90° giorno, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare.
- e) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

Ritenuto che nell'applicazione delle nuove misure delle sanzioni in caso di adempimento spontaneo, si seguirà il principio del favor-rei, disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. 472/1997;

Dato atto altresì che per il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, trattasi di un'entrata non tributaria, i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF, a fini di pubblicazione, dei relativi atti regolamentari e tariffari;

Ritenuto pertanto opportuno apportare le modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, come da allegato 1;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Udita la relazione illustrativa esposta dal Vicesindaco Luca Faroni, e preso atto che la relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti:	10;
Astenuti:	0;
Voti favorevoli:	10;
Voti contrari:	0;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le modifiche al vigente "Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con delibera consiliare n. 60 del 29.12.2020 e modificato con delibera consiliare n. 34 del 29.04.2021 allegato al presente provvedimento (allegato 2) quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 48 articoli e gli allegati A) e B);
- 3) di dare atto che il Regolamento e le nuove sanzioni troveranno applicazione per gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente atto ovvero dalla data del **04 aprile 2024**;
- 4) di dare atto che, nell'applicazione delle nuove misure delle sanzioni previste dal Regolamento, troverà applicazione il principio del favor-rei, come disciplinato dall'art. 3 del D.Lgs. 472/1997;
- 5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali;

Per l'Immediata Eseguità si procede con successiva e separata votazione.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti:	10;
Astenuti:	0;
Voti favorevoli:	10;
Voti contrari:	0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CINZIA FERRI	IL SEGRETARIO TRAMONTANO ROSA
---------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.